



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2020 il giorno XXXXXX del mese di XXXXXX in Vittoria, con la presente da valere ad ogni effetto di legge tra:

-il **comune di Vittoria**, nella persona del Dirigente ad interim della Direzione Affari Generali e Risorse Umane, dott. Giorgio La Malfa, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX(cod.fisc.XXXXXXXXXXXXXXXXXX), autorizzato alla stipula della presente transazione giusta Delibera della Commissione straordinaria n. del da una parte, e

- il sig. S. G. (cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , nato a Vittoria il XX/XX/XXXX e ivi residente in via Dei Mille n. 210, dall'altra

—

PREMESSO

- 1) Con determinazione dirigenziale n. 2060 del 30/9/2019 all'ex dipendente sig. S. G. è stata liquidata l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative all'anno 2019 (pari a complessivi giorni 22), monetizzabili a seguito di impossibilità ad usufruirne per ricovero ospedaliero e prolungata malattia intervenuti fino al collocamento a riposo del 01/08/2019;
- 2) Nel citato provvedimento è stato dato atto che ai fini della monetizzazione delle ferie residue relative all'anno 2018, pari a giorni 14, si riteneva necessario acquisire da parte della direzione presso cui l'ex dipendente prestava servizio, idonea documentazione relativa alle cause – motivazioni personali o cause di servizio - che avrebbero determinato il diniego di usufruire le ferie entro il 30 dicembre dell'anno di maturazione e, conseguentemente, accertare l'autorizzazione alla fruizione delle ferie entro il primo semestre ovvero entro il

mezzo di aprile dell'anno successivo (2019), così come previsto dall'art. 28. commi 14 e 15 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

- 3) In data 19/12/2019, il sig. S. G., rappresentato dall'avv. C. C. diffidava il Comune di Vittoria in persona del Sigg.ri Commissari alla liquidazione delle ferie maturate e non godute dell'anno 2018, pari a complessivi giorni 14, oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo e oltre le spese legali ammontanti ad €. 200,00, entro giorni 7 dal ricevimento della diffida e con avvertenza che, in mancanza di tale adempimento lo stesso avrebbe agito giudizialmente;
- 4) In data 8 gennaio 2020 il dirigente della Direzione Affari Generali e Risorse Umane richiedeva alla competente Direzione Ambiente ed Ecologia, presso la quale l'ex dipendente prestava servizio, di trasmettere eventuale idonea documentazione comprovante l'impossibilità per il dipendente di usufruire delle ferie dell'anno 2018 entro il 31 dicembre dello stesso anno e la conseguente autorizzazione ad usufruirne entro il mese di aprile o di giugno dell'anno successivo;
- 5) In data 15 gennaio 2020, con nota prot. 213/ec, il Dirigente pro-tempore della Direzione Ambiente ed Ecologia riscontrava la richiesta di cui al punto precedente, facendo presente di non avere idonea documentazione comprovante il rifiuto della concessione di ferie per l'anno 2018;
- 6) In data 03/06/2020 e in data 5/8/2020 il Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia integrava la precedente dichiarazione affermando che, *presumibilmente*, il sig. S. non avrebbe usufruito delle ferie dell'anno 2018 per ragioni di servizio senza peraltro accompagnare tali dichiarazioni da idonea documentazione;

DATO ATTO

Che in base alle circolari applicative emanate dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/9/2012- dip. Funzione pubblica prot. 32937 del 6/8/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012, all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità;

Che, sulla scorta di quanto indicato nei punti precedenti, agli atti di questo Ente risulta che nell'anno 2019 il dipendente non ha potuto usufruire delle ferie per malattia e conseguentemente, le stesse sono state monetizzate, al contrario non sono rinvenibili documenti che dimostrino l'impossibilità di usufruire delle ferie nell'anno 2018 per le motivazioni che consentono la monetizzazione delle stesse;

Che tuttavia, al fine di evitare un contenzioso la cui vittoria o soccombenza risulta aleatoria e che comporterebbe dispendio di risorse e di tempo, risulta opportuno, avendo ricevuto formale assenso da parte del dipendente, addivenire ad una transazione nei seguenti termini:

1. Il Comune di Vittoria, nella persona del dirigente ad interim della Direzione Affari Generali e Risorse Umane propone di monetizzare 10 giorni di ferie non godute anziché 14, con rinuncia di qualsiasi pretesa in ordine a interessi, e rivalutazione monetaria;
2. Il dipendente sig. S. G. rappresentato dall'avv. C. C., accetta la monetizzazione di giorni 10 di ferie non godute per l'anno 2018,
3. Il dipendente propone, altresì, di avere il rimborso delle spese legali per una somma complessiva di €. 190,32 (corrispondenti ad un onorario di €. 150,00, oltre agli accessori di legge) e rinuncia a qualsiasi altra pretesa in ordine a interessi, rivalutazione monetaria.

Quanto sopra premesso

CONVENGONO

a) la premessa è parte integrante della presente transazione;

b) il sig. S. G.:

- dichiara di accettare la monetizzazione di giorni 10 per ferie non godute per l'anno 2018 anziché, per come richiesto con diffida datata 19/12/2019 per giorni 14. Pertanto accetta la corresponsione della somma netta pari a € 477,71 (quattrocentosettantasette/71) a tacitazione della lite.
- Propone il rimborso delle spese legali in €. 190,32 complessivi (corrispondenti ad un onorario di €. 150,00 oltre gli accessori di legge)
- dichiara di rinunciare a qualsiasi altra pretesa in ordine ad interessi, e rivalutazione monetaria;
- dichiara di rinunciare all'azione legale e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo;

c) Il Comune di Vittoria accetta la superiore rinuncia.

d) il Comune corrisponderà il pagamento dell'indennità per ferie non godute pari a giorni 10 per l'anno 2018, corrispondenti ad una somma netta di €. 477,71 oltre al versamento alle pertinenti Casse previdenziali e all'Erario di quanto dovuto a titolo di contributi ed IRAP, per come stabilito dalla vigente normativa;

e) il Comune di Vittoria corrisponderà al sig. S. G. le spese legali quantificate in complessivi €. 190,32 (pari a €. 150,00 di onorario oltre gli accessori di legge).

Il presente accordo viene altresì firmato dall'avv.to C. C., difensore del sig. S. G.

Vittoria,

La parte

- Per il comune di Vittoria, il dirigente della direzione Affari Generali e Risorse Umane,

dott. Giorgio La Malfa_____

La parte:

sig. G. S. _____

avv. C. C. _____